

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3509-A

Relazione orale
Relatore CHIRILLI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 7 ottobre 2005

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 5767)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 giugno 2005*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge:

- articolo 1	<i>Pag.</i>	3
- articolo 3	»	12
- articolo 5	»	16
- articolo 6	»	21
- articolo 7	»	30
- articolo 9	»	31
- articolo 10	»	32
- articolo 11	»	33
- articolo 12	»	34
- articolo 14	»	37
- articolo 15	»	39

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

1.3

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.4

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1.6 (v. testo 2)

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «quarantacinque».

1.6 (testo 2)

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA, BEDIN

Accolto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».

1.All.A.1/1

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.All.A.1 del Governo, sopprimere la direttiva:

«2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)».

Conseguentemente, all'emendamento 1.All.B.7 (testo 2) del Governo, aggiungere la direttiva:

«2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)» e,

all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «2003/123/CE», inserire le seguenti: «2004/9/CE», e dopo le parole: «2004/36/CE», inserire le seguenti: «2004/49/CE, 2004/50/CE.».

1.All.A.1

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato A, prima della direttiva 2004/23/CE, inserire le seguenti:

«2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche».

1.All.A.2

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, Allegato A, inserire la seguente voce:

«2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Recepimento della direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)

1. L'attuazione della direttiva 2004/27/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare un livello elevato nei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano;

b) i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia devono consentire di valutare adeguatamente il rapporto rischio-beneficio di tutti i medicinali sia in occasione dell'immissione in commercio sia in qualsiasi momento l'autorità competente lo reputi opportuno;

c) garantire la qualità dei medicinali per uso umano prodotti o disponibili nella Comunità, assicurando che le sostanze attive che li compongono soddisfano i principi relativi alle buone pratiche di fabbricazione dei medicinali;

d) studiare l'impatto ambientale derivante dall'immissione in commercio e dall'uso dei medicinali, senza che tale impatto costituisca un criterio per rifiutare l'autorizzazione all'immissione in commercio;

e) rafforzare la farmacovigilanza, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri».

1.All.A.3

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2004/23/CE, inserire la seguente:

2004/68/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE».

1.All.A.4 (testo 2)/1

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.All.A.4 (testo 2) del Governo, sopprimere la direttiva:

«2005/28/CE della Commissione, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;».

Conseguentemente, all'emendamento 1.All.B.7 (testo 2) del Governo, aggiungere la direttiva:

«2005/28/CE della Commissione, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;» e

all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «2005/19/CE», inserire le seguenti: «2005/28/CE».

1.All.A.4 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato A, inserire le seguenti direttive:

«2004/14/CE che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2004/21/CE relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio;

2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi;

2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le difettive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia;

2004/73/CE recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rela-

tive alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

2004/76/CE che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di stati membri diversi;

2004/96/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico;

2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

2004/116/CE del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della *Candida guilliermondii*;

2004/117/CE che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi;

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

2005/6/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE;

2005/7/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina simili nei mangimi;

2005/8/CE che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2005/9/CE recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII;

2005/12/CE recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;

2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

2005/23/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

2005/26/CE che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE».

1.All.A.4 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato A, inserire le seguenti direttive:

2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

2004/117/CE che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi;

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

2005/28/CE della Commissione, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici.

1.All.B.1

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2003/108/CE dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».

1.All.B.2

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Accolto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/51/CE del 9 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie».

1.All.B.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/52/CE del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».

1.All.B.4

BEDIN, BUDIN, DONATI, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente voce: «2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».

1.All.B.5

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/89/CE del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».

1.All.B.6

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/110/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».

1.All.B.7 (testo2)/1

DE PETRIS, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.All.B.7 (testo 2), del Governo, sopprimere le parole: «1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

1.All.B.7 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

«1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque».

1.All.B.7 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Art. 3.**3.1**

TIRELLI, AGONI

Accolto

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «salva l'applicazione delle norme penali vigenti», con le seguenti: «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».

3.2

TIRELLI, AGONI

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, potranno es-

sere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».

3.3

TIRELLI, AGONI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), quarto periodo dopo le parole: «interessi diversi da quelli sopra indicati» inserire le seguenti: «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto».

3.4

TIRELLI, AGONI

Accolto

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

3.0.1 (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale)

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni a dispo-

sizioni dei regolamenti e decisione emanati dalla Comunità europea in materia di Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'inflazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1».

3.0.1 (testo 2) (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale)

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le po-

litiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1».

3.0.1 (testo 3)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di politica agricola comune e di politica dello sviluppo rurale)

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di politica agricola comune e di politica dello sviluppo rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-

stro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c).

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1».

Art. 5.

5.0.1 (testo 3)/1

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Precluso

All'emendamento 5.0.1 (testo 3), comma 2, primo periodo, dopo le parole: «4 febbraio 2005, n. 11» inserire le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevede l'applicazione del regolamento nei confronti di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali;

b) prevedere che, prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare abbia frequentato con esito positivo i corsi di formazione previsti dai paragrafi da 4 a 8 della direttiva n. 2005/23/CE della Commissione in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali;

c) prevedere le modalità per il rilascio della documentazione comprovante la formazione conseguita;

d) prevedere la necessità di una revisione periodica delle competenze della gente di mare, mediante corsi di aggiornamento almeno quinquennali per la gente di mare tenuta a seguire i corsi di formazione di cui al punto b) o, in mancanza, mediante dimostrazione di aver raggiunto gli *standard* di competenza previsti nei cinque anni precedenti».

5.0.1 (testo 3)/2 (v. testo 5.0.2)

IL RELATORE

Sostituire il testo dell'emendamento 5.0.1 (testo 3) del Governo con il seguente:

«Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 1988, n. 11, e secondo le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. All'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

"ALLEGATO C

2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"».

5.0.1 (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il regolamento è adottato su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.1 (testo 2) (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento

recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il regolamento è adottato su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: "2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"».

5.0.1 (testo 3)

IL GOVERNO

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attuazione delle direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE della Commissione dell'8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE della Commissione dell'8 marzo 2005 che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il regolamento è adottato su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri

degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

"ALLEGATO C

2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.1 (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata "direttiva".

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 apporteranno al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove pos-

sibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; essi terranno inoltre conto dei seguenti principi direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari, non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. Al tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettera *a)*, *b)* e *c)* della direttiva 2003/71/CE;

d) assicurare la conformità alla direttiva della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitarsi in conformità della direttive e delle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto ed i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo un termine per detta revoca non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dell'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifica la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB la delega a disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e delle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) utilizzo delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di deposito, presso la CONSOB, di un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali richiedere la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; rendere inapplicabile l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato, prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitarsi secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi».

6.0.1 (testo 2) (v. testo 3)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/71/CE e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poter regolamentari ivi previste. I decreti legislativi sono inoltre adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. Al tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri

indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della direttiva 2003/71/CE;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio a quella della direttiva 2003/71/CE;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva 2003/71/CE non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi».

6.0.1 (testo 3)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/71/CE e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi previste. I decreti legislativi sono inoltre adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione

con la Banca d'Italia. A tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della direttiva 2003/71/CE;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio a quella della direttiva 2003/71/CE;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva 2003/71/CE non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi».

Art. 7.**7.1**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.**

(Delega al Governo per l'armonizzazione della normativa in materia di esplosivi e materiali pirotecnici, a recepimento della direttiva 2004/57/CE, e per il controllo dei pericoli relativi ai prodotti esplosivi ed infiammabili)

1. Il comma secondo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed il numero 17 della voce "Ministero dell'interno" dell'allegato A al predetto decreto sono soppressi. La composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, anche al fine dell'attuazione della direttiva 2004/57/CE, sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di individuare e armonizzare le normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con le sostanze ed i prodotti esplosivi ed infiammabili e di coordinarla con le norme legislative di pubblica sicurezza vigenti, individuando ed attribuendo alla competente Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, le superiori funzioni consultive centrali di carattere generale nella materia ed istituendo i competenti uffici centrali per il supporto ed il coordinamento operativo delle relative attività di controllo amministrativo e di polizia».

Art. 9.**9.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dal 1° gennaio 2006 i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

9.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

9.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e al comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1998 n. 145, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di assicurare, da parte dei soggetti di cui al comma 1, il pieno adempimento degli obblighi del produttore di rifiuti previsti dalla normativa comunitaria».

9.0.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifica al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 178 del 2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE)*

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, è abrogato».

Art. 10.**10.1**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «tenuto conto dell'oggetto del procedimento» con le seguenti: «entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario. In caso di inutile decorso del termine di tre mesi per il rilascio del parere, questo si intende reso in senso favorevole».

10.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il parere deve essere comunque reso entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione completa».

Art. 11.**11.0.1**

BEDIN, BUDIN, DONATI, BASILE, COVIELLO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Recepimento della raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori)

1. Nel quadro delle politiche volte al raggiungimento, entro il 2010, degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, lo Stato e le Regioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, si informano ai principi generali e alle prescrizioni di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, con particolare riguardo ai seguenti:

a) disciplinare i sistemi di valutazione delle carriere più trasparenti, aperti, equi e accettati a livello internazionale, al fine di garantire i presupposti per un mercato europeo del lavoro per i ricercatori;

b) eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità, ivi compresi quelli relativi alla mobilità intersettoriale e alla mobilità tra funzioni diverse;

c) garantire che i ricercatori beneficino di un'adeguata copertura sociale in funzione del loro *status* giuridico, prevedendo la trasferibilità dei diritti pensionistici, di base o integrativi, per i ricercatori che si spostano all'interno dei settori privato e pubblico dello stesso paese e per quelli che cambiano paese nell'Unione europea;

d) istituire strutture di controllo per valutare in che misura datori di lavoro, finanziatori e ricercatori danno applicazione alla Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori allegati alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione».

Art. 12.**12.0.1**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni attuative del regolamento CE n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002)

1. Al fine di incrementare e coordinare le attività rivolte alla ricerca ed al controllo in materia di sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, prevede l'istituzione di un'apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministro della salute.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato».

12.0.2

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizione attuative del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992)

1. Al fine di favorire l'avvio del procedimento a sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 per la protezione della denominazione d'origine dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane possono promuovere la costituzione e assumere partecipazioni dei soggetti giuridici, rappresentanti dei produttori, abilitati ad inoltrare domanda di registrazione della denominazione.

2. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive».

12.0.3

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN, MANZELLA

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al pieno e coerente recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, assicurando il coordinamento

con la legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, riconoscendo l'acqua come bene comune e pubblico che va protetto, difeso e trattato come tale, nonché garantendo l'analisi la gestione degli usi delle acque sulla base della identificazione degli elementi principali che influenzano le pressioni e gli utilizzi, dell'evoluzione della domanda e dell'offerta e delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale delle acque;

c) perseguire, attraverso il coordinamento con la legislazione vigente, l'obiettivo della protezione rafforzata e del miglioramento dell'ambiente acquatico superficiale, artificiale e sotterraneo, attraverso misure specifiche per l'arresto e la progressiva eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie prevedendo misure di monitoraggio, controllo e prevenzione, nonché sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;

d) assicurare la significativa riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, impedendone l'aumento ove fosse già in atto e garantendo una fornitura costante e sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

e) proteggere le acque territoriali e marine, al fine di impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, con l'obiettivo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

f) perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente idrico, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

g) garantire la pianificazione e la gestione delle risorse idriche individuando i singoli bacini idrografici da assegnare a singoli distretti idrografici e l'autorità pubblica competente, prevedendo la predisposizione di piani di gestione del bacino che assicurino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per ciascun distretto;

h) garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, attraverso l'informazione pubblica dei cittadini degli organismi di gestione, delle associazioni e degli operatori e la partecipazione degli organismi di gestione e delle rappresentanze dei portatori degli interessi sociali, economici, ambientali, nelle diverse

forme di cooperazione, a scala di bacino/distretto, ma anche per sottobacino, o per singoli corpi idrici.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 14.

14.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis"».

14.0.1

BEDIN, D'AMICO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. All'articolo 114, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: "comprese le società di *rating*" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle società di *rating*"».

14.0.2/1

DE PETRIS, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 14.0.2 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: «sono abrogati» con le seguenti: «sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti che ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al presente regolamento sono soggetti a procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia. Le modalità tecniche per la procedura semplificata di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, ovvero su proposta del medesimo, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) possono essere inseriti nell'elenco allegato al presente regolamento ulteriori prodotti;

b) possono essere individuati requisiti o condizioni minime necessari alla loro commercializzazione o utilizzazione».

14.0.2

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 sono abrogati».

Art. 15.

15.0.1

TREDESE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 286 del 1961)

1. L'articolo 1 della legge n. 286 del 1961 è abrogato».
-

15.0.2 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è abrogato».
-

15.0.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 97/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è abrogato».
-

15.0.3 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, in esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano)

1. Sono abrogati l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178».

15.0.3 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178)

1. In esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, sono abrogati l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana».

15.0.4 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53 recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)

1. Al fine di interrompere le due procedure di infrazione già avviate dalla Commissione europea (2003/2134 e 2003/2166) ed in attesa del completo riordino della materia che avverrà con il prossimo recepimento della Direttiva 2004/38/CE, al decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 53 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea" sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 3, comma 3 dopo le parole: "ai figli di età", eliminare la parola: "minore" ed inserire le seguenti: "inferiore ai ventuno anni".

2. All'articolo 3, comma 4 secondo capoverso dopo le parole: "Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto" eliminare le seguenti parole: "ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", e sostituirle con le seguenti: "al coniuge non legalmente separato ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno, nonché, se a carico, ai figli di età superiore agli anni ventuno, ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge.

2. Al fine di interrompere le due procedure di infrazione già avviate dalla Commissione europea (2003/2134 e 2003/2166) ed in attesa del completo riordino della materia che avverrà con il prossimo recepimento della Direttiva 2004/38/CE, al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 52 recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari

in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea" sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 5 comma 3, sopprimere la lettera *b*) sostituendola con la seguente: "lettera *b*) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro."

2. All'articolo 5 comma 3, alla lettera *d*) dopo le parole: "Detta prova è fornita" inserire le seguenti: "nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *e*)". Successivamente, dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero," inserire le seguenti: "nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*)". Successivamente dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" eliminare le parole: "comprovante la disponibilità del reddito medesimo" e sostituire con le seguenti: "attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale".

3. All'articolo 5 sopprimere il comma 4 e sostituirlo con il seguente: "Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi sarà rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero".

4. All'articolo 5, comma 5 eliminare le seguenti parole: "nonché se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

5. All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio" aggiungere le seguenti: "nonché svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 1".

6. All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*)" aggiungere le seguenti: "e lettera *b*)".

3. Le conseguenti modifiche sono apportate ai corrispondenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea"».

15.0.4 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)

1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L):

1) al comma 3, le parole: "ai figli di età minore", sono sostituite dalle seguenti: "ai figli di età inferiore ai ventuno anni";

2) al comma 4, l'alinea del secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:";

b) all'articolo 5 (R):

1) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro";

2) al comma 3, lettera *d)*, secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova è fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *e)*,"; dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*," e le parole: "comprovante la disponibilità del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.";

4) al comma 5, le parole: ",nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" sono soppresse;

c) all'articolo 6 (R):

1) al comma 1, dopo le parole: "L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonché svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 1,";

2) al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".

15.0.5 (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b).

2. Entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo e in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuto per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonchè degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato e insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruito in relazione agli investimenti il cui importo non supera il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti».

15.0.5 (testo 2) (v. testo 3)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)*

1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti, calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera *b*) del presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al medesimo comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo e in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuto per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile

2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato e insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui importo non supera il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-*sexies* del citato decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti».

15.0.5 (testo 3)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C(2004)3893)

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera *b*).

2. Entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché l'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruito in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti».

15.0.6 (v. testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifica al decreto legislativo n. 56 del 2004 in tema di antiriciclaggio per porre termine a procedura comunitaria - Denuncia 2004/4321/IT)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, dopo la lettera s), inserire la seguente lettera:

"s-bis) ogni altro soggetto che rende i seguenti servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"».

15.0.6 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifica al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

"s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"».

